

Statuto della società "MELODY Società cooperativa Agricola

"TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – SCOPI

Articolo 1

E' costituita una società cooperativa denominata "MELODY Società cooperativa agricola".

La cooperativa ha sede nel Comune di Cinigiano all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune di Cinigiano con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello in precedenza indicato.

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 2

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea. La Società è retta con i principi e la disciplina della mutualità prevalente.

Articolo 3

La società si prefigge lo scopo mutualistico del miglioramento produttivo della terra e lo sviluppo della produzione agricola del settore oleario e agro-alimentare in genere nonché di altri prodotti agricoli attraverso la diffusione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti dei soci alle migliori condizioni di mercato.

Articolo 4

Per raggiungere gli scopi di cui all'art. 3, la Cooperativa, senza finalità speculativa, tenuto conto dei requisiti e degli interessi manifesti dei soci, si propone di esercitare le proprie seguenti attività:

La società si prefigge lo scopo mutualistico di perseguire il miglioramento produttivo della terra e lo sviluppo della produzione agricola del settore oleario e agro-alimentare in genere nonché di altri prodotti agricoli attraverso la diffusione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti dei soci alle migliori condizioni di mercato.

Per raggiungere gli scopi di cui all'art. 3, la Cooperativa, senza finalità speculativa, tenuto conto dei requisiti e degli interessi manifesti dei soci, si propone di esercitare le proprie seguenti attività:

a) Molire, sia in comune che separatamente, le olive prodotte dai soci per ricavarne olii, nonché la lavorazione dei sottoprodotti della molitura delle olive;

a bis) la lavorazione per conto proprio o conto terzi di qualsiasi tipo e genere degli oli e delle olive - ivi compreso il confezionamento in contenitori di qualsiasi tipo e genere - di olio di oliva, di olive sia da olio che da mensa e dei sottoprodotti delle olive e dell'olio;

a tris) lo stoccaggio di tutti i prodotti indicati al punto a bis) che precede ;

b) acquisire le olive dei propri soci attraverso conferimento o acquisto dedicandole a una successiva lavorazione di molitura come al precedente punto a) e a bis) o per la commercializzazione;

c) Recupero e coltivazione dei terreni per il miglioramento degli stessi e il mantenimento in efficienza delle coltivazioni;

d) Servizio di raccolta e trasporto delle olive;

e) provvedere alla commercializzazione, sia sul mercato nazionale che estero, dell'olio di oliva, delle olive o loro derivati, dei sottoprodotti della lavorazione delle olive tal quali o

rilavorati e confezionati e dei prodotti agroalimentare in genere, purché conferiti dai soci;

f) creare un marchio che identifichi i prodotti e ne evidenzi la qualità e l'origine;

g) effettuare la programmazione delle produzioni e della commercializzazione attraverso la quale attuare la valorizzazione economica dei prodotti;

h) distribuire fra i soci conferenti, in proporzione alla quantità dei prodotti conferiti e alla loro qualità, il ricavato della vendita dei prodotti medesimi, dedotti i costi e le spese sostenute, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge per il requisito della mutualità;

i) promuovere e costituire società di commercializzazione o di valorizzazione dei prodotti conferiti, partecipando anche direttamente, che siano in grado di ottimizzare l'attività della cooperativa stessa per fini più vasti come: la razionalizzazione commerciale e distributiva dei prodotti medesimi.

j) realizzare o comunque acquisire in forma di proprietà o in altra forma di possesso, in locazione o in comodato terreni, impianti e stabilimenti per la loro lavorazione, la manipolazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci nonché locali, magazzini, spacci, negozi di vendita all'ingrosso e al dettaglio idonei e necessari alla conservazione e commercializzazione dei prodotti medesimi. La Cooperativa potrà usufruire di ogni facilitazione legislativa presente o futura al fine della valorizzazione e commercializzazione dei prodotti. L'acquisizione di terreni potrà essere finalizzata anche all'impianto di colture sperimentali gestite direttamente o indirettamente;

k) organizzare strumenti o mezzi atti ad assicurare l'assistenza tecnica e la formazione professionale agli associati per la difesa e il miglioramento delle produzioni agricole in genere e, in particolare, della produzione olivicola al fine di favorire la qualità degli olii;

l) acquistare o cedere ai soci: materiali, attrezzature, mezzi strumentali, concimi e antiparassitari e quanto utile all'olivicoltura;

m) consentire ed organizzare il risparmio sociale;

n) accettare il finanziamento dai soci dietro corresponsione di interessi fissati, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione nei limiti del mantenimento delle agevolazioni fiscali.

La Cooperativa potrà, inoltre, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento

aziendale, ai sensi della Legge 31.01.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Per il suo funzionamento la Cooperativa potrà avvalersi delle provvidenze e contributi stabiliti dallo Stato, dalle Regioni e da Enti Locali, Enti Pubblici e Privati e da Organizzazioni sopranazionali cui partecipa l'Italia.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quella sopra elencata nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte quelle operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria necessaria ed utile alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi nonché, fra l'altro, per la sola esemplificazione:

1. dare adesione e partecipazione ad organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

2. partecipare alla gestione di attività di cooperative o altre Società del settore, cedere, occorrendo, occasionalmente e temporaneamente la gestione parziale o totale della propria attività ad altra cooperativa o altra Società dello stesso settore.

3. attuare sia in forma diretta che indiretta, quale Ente intermediario delle operazioni di credito agrario con Istituti a ciò autorizzati.

Articolo 5

L'attività della cooperativa verrà svolta secondo i principi della mutualità prevalente così come

definiti dall'art. 2512 c.c., potendosi avvalere comunque delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi anche di non soci.

In particolare qualora le produzioni conferite dai soci non fossero sufficienti per quantità e/o qualità ai fabbisogni commerciali della cooperativa ed alla migliore utilizzazione tecnico-economica degli impianti sociali, il Consiglio d'Amministrazione, ferma restando la natura antispeculativa della Cooperativa, potrà acquistare, ove nel caso, olive e/o olio di oliva sul mercato nazionale ed estero, privilegiando i rapporti con Cooperative, Oleifici sociali ed Organizzazioni dei Produttori Olivicoli riconosciuti dallo Stato Italiano e dalla Comunità Economica Europea.

Articolo 6

La disciplina degli impegni e le modalità di conferimento dei prodotti, nonché la loro classificazione, saranno determinate da apposito regolamento interno che sarà approvato dall'Assemblea, o in difetto, da preventive specifiche deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Il regolamento interno, previsto dal precedente comma, prevederà anche norme per l'incremento del capitale sociale e per l'autofinanziamento della Cooperativa, secondo quanto previsto dall'art. 12 della Legge 17 Febbraio 1971, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 7

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare all'inizio di ogni campagna la misura degli acconti da corrispondere ai soci sulle produzioni conferite che non potranno mai essere in misura superiore all'80% (ottanta per cento) del valore di mercato del prodotto conferito.

TITOLO II SOCI

Articolo 8

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al limite minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci operatori:

- a) Le persone fisiche e giuridiche, singole o associate, produttori di olive e di prodotti agro-alimentari o proprietari terrieri presenti sul territorio italiano, che abbiano la disponibilità;
- b) I produttori di olive, persone fisiche e giuridiche, singoli e associati che operano nel territorio nazionale, i quali intendono conferire le olive o l'olio di oliva per il quale il Consiglio di Amministrazione fisserà la qualità e quantità conferibile in relazione alla attività commerciale della Cooperativa;
- c) Le persone fisiche e giuridiche, singole o associate, con le quali la MELODY Società cooperativa agricola ha interesse ad avviare una collaborazione che contribuisca al raggiungimento dello scopo sociale;
- d) Gli Enti pubblici Regionali che operano in agricoltura ed Enti Privati nei cui Statuti sia previsto il finanziamento per lo sviluppo della Cooperazione.

È in ogni caso fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi, a norma dell'Art. 2514 lett. B) C.C..

Sono soci sovventori coloro che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo o ammodernamento aziendale. A tali soci si applicano le disposizioni degli artt. 4 - 5 e 6 della legge 31.01.1992 n. 59 iscrivendoli in una apposita sezione del Libro Soci.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia interessi contrastanti e concorrenti con quelli della Cooperativa.

Articolo 9

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.

La domanda deve contenere, in funzione della loro natura, tutti gli elementi applicabili tra i seguenti elencati:

a) Nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale e, se presente, partita I.V.A.;

b) L'attività professionale svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'art. 8;

c) L'ubicazione ed estensione dei fondi agricoli dai quali provengono le produzioni, allegando estratto catastale, planimetria e qualsiasi altro documento previsto dal Consiglio di Amministrazione;

d) L'obbligo di indicare e aggiornare le comunicazioni riguardanti il quantitativo medio presumibile della produzione annuale e il numero delle piante di olivo fisiologicamente in grado di produrre;

e) L'obbligo a molire e a conferire l'olio prodotto dalla lavorazione delle proprie olive ovvero ad obbligarsi al conferimento delle olive destinate a trasformazione o a commercializzazione senza lavorazione prodotte nei fondi di proprietà,

f) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- Del capitale sottoscritto;
- Della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- Del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
- Del contributo annuale, se deliberato dal Consiglio di Amministrazione e destinato alla copertura dei costi generali di funzionamento e dei costi sostenuti per la fornitura di servizi a favore dei soci.

g) di impegnarsi alla rigorosa osservanza del presente statuto, dei regolamenti, nonché le delibere regolarmente adottate dagli organi sociali;

h) di non trovarsi nelle condizioni indicate come causa ostativa dell'ultimo comma dell'art. 8;

i) di impegnarsi al versamento, all'atto della ammissione a socio dell'importo della quota sottoscritta ai sensi dell'art. 11 punto n. 1.

j) Di sottoscrivere un patto di non concorrenza con il quale si obbliga a non aderire ad altra cooperativa o OP (organizzazione di Produttori) diversa da quella scelta dalla MELODY Società cooperativa agricola per almeno cinque anni dal momento dell'accettazione della propria domanda a socio.

Eventuali deroghe al conferimento totale potranno essere, di volta in volta, autorizzate dal Consiglio di Amministrazione e definite in apposite pattuizioni registrate al momento dell'iscrizione, verificate ed eventualmente approvate durante le fasi successive di verifica della domanda di ammissione.

I Soci devono dichiarare:

- i motivi della richiesta e l'iniziativa alla quale vogliono partecipare;
- il periodo minimo di permanenza nella cooperativa che non potrà essere inferiore al tempo necessario alla realizzazione del programma al quale intendono partecipare. Specificando che prima di tale periodo non sarà ammesso il recesso da socio.

Quando la domanda è fatta da Società o persona giuridica, la domanda oltre che contenere gli espressi impegni di cui alle lettere b), d), e), f), g), h), i) del presente articolo, dovrà essere corredata da:

- 1 - Statuto e atto costitutivo;
- 2 - indicazione della persona delegata a rappresentare la società;
- 3 - delibera dell'organo sociale competente che ha deciso la richiesta di ammissione a socio;
- 4 - elenco dei soci e impegno di conferimento che questi hanno nei confronti della Cooperativa;
- 5 - elenco degli oliveti posseduti dalla Società o dai propri soci;
- 6 - copia dell'ultimo bilancio legalmente approvato e la situazione finanziaria non anteriore a

tre mesi;

7 - certificato di iscrizione al Registro Prefettizio delle cooperative;

8 - Certificato di vigenza rilasciato dal Tribunale competente.

L'aspirante socio deve dichiarare di assumere i seguenti obblighi:

1 - di conferire solo prodotti che derivano dalla coltivazione dei fondi impegnati al conferimento con la Cooperativa escludendo quelli provenienti da atti di commercio;

2 - di sottomettersi ad eventuali controlli disposti dal Consiglio di Amministrazione in ordine alla qualità, quantità e provenienza dei prodotti impegnati al conferimento;

3 - di impegnarsi ad accettare le delibere del Consiglio di Amministrazione che fissino, se del caso, una trattenuta sul valore dei conferimenti da destinare all'incremento della propria partecipazione al capitale sociale fino al limite stabilito dalla legge.

Articolo 10

Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, sul Libro Soci.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 11

Il nuovo socio ammesso deve:

1 - versare l'importo delle quote sottoscritte, secondo le indicazioni fissate dal Consiglio di Amministrazione;

2 - versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo delle quote sottoscritte, il soprapprezzo di ammissione eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori;

Non adempiendo a tali obblighi, entro un mese dalla data della deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda, questa si intenderà non avvenuta.

Le somme versate per soprapprezzo di ammissione non sono rimborsabili in nessun caso.

L'importo del soprapprezzo di ammissione viene accantonato nel fondo di riserva ordinaria di cui alla lettera del successivo art. 24 punto b).

Articolo 12

Al socio che non consegna i prodotti per i quali si è impegnato a conferire oppure provveda in quantità minore, salvo casi di forza maggiore riconosciuti validi dal Consiglio di Amministrazione, sarà inflitta una penalità corrispondente alla quota di spese generali, compresi gli ammortamenti, che avrebbero dovuto gravare sul quantitativo del prodotto oggetto della lavorazione e/o conferimento. In attesa della chiusura del bilancio, per il calcolo della quota definitiva di addebito al socio, potrà essere addebitata una quota provvisoria corrispondente al 20% (venti per cento) del valore di mercato del prodotto non lavorato.

Articolo 13

È facoltà del Consiglio di Amministrazione, fermo restando per i soci l'obbligo di cui alle lettere d), e) dell'art. 9, di opportunamente contingentare i conferimenti quando particolari circostanze non consentono il ricevimento, la lavorazione e commercializzazione dei prodotti impegnati.

Articolo 14

Ciascun socio, ha diritto di ritirarne per usi familiari o aziendali un certo quantitativo con le

modalità e le condizioni che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione, purché la quantità del prodotto ritirato non superi il quantitativo conferito dallo stesso socio.

Articolo 15

È fatto obbligo ai soci di comunicare entro il 30 giugno di ciascun anno le eventuali variazioni relativamente a quanto dichiarato alla lettera c) dell'art. 9, nonché la vendita della proprietà, la cessazione delle conduzioni, la stipulazione di nuovi contratti di affittanza, colonia, ecc. che si sono verificati nei fondi sui quali sono realizzate le produzioni impegnate con la Cooperativa.

Articolo 16

Il socio, nei limiti del prodotto conferito o lavorato, si costituisce automaticamente fideiussore della società con riferimento alle obbligazioni di qualsiasi tipo, ivi comprese quelle inerenti il ricorso al credito, che la società medesima deve assumere per la trasformazione e commercializzazione del prodotto.

Articolo 17

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte oppure in caso di messa in liquidazione della persona giuridica socia.

Articolo 18

Oltre ai casi previsti dalla legge è consentito il recesso del socio:

- a) che ha perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che si trova nell'impossibilità permanente e definitiva di conferire le produzioni per causa di forza maggiore.

In deroga a quanto previsto dall'art. 2437c.c. non hanno, invece, diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine.

La dichiarazione di recesso dei soci ordinari deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione a norma del successivo art. 43

Il recesso deve essere annotato nel libro dei soci a cura degli amministratori ed ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato almeno tre mesi prima, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 19

Il socio che non effettua il pagamento delle somme cui si è impegnato sia per la tassa di ammissione che per l'importo delle quote sottoscritte, decorsi inutilmente trenta giorni dalla diffida inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dagli amministratori può essere escluso ex art. 2531 C.C.

L'esclusione è preannunciata dal Consiglio di Amministrazione. La Cooperativa ha il diritto di trattenere, a risarcimento dei danni subiti e nel loro limite, le somme eventualmente da essa dovute al socio, a qualsiasi titolo, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Articolo 20

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può, dal Consiglio di Amministrazione, essere escluso il socio che, nonostante formali sollecitazioni o diffide:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno, alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione legalmente assunte;
- b) non effettui, senza giustificato motivo, la consegna del quantitativo impegnato, ferme restando le disposizioni di cui al precedente art. 12;
- c) si renda moroso, senza giustificati motivi, nel pagamento di debiti contratti verso la società a qualsiasi titolo;
- d) svolga direttamente o tramite altre imprese attività contrastanti e concorrenti con quelle della società e la danneggi materialmente e moralmente;
- e) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i

requisiti per l'ammissione;

Può essere escluso il socio che:

- venga condannato a pena che comporti la interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici;
- sia dichiarato fallito o si trovi in liquidazione coatta amministrativa.

Il Consiglio di Amministrazione deve senz'altro escludere il socio che, senza giustificato motivo, si renda inadempiente agli obblighi di conferimento per due annate consecutive, non consegnando il prodotto. I soci esclusi rimarranno vincolati fino al termine dell'annata agraria per gli impegni assunti in base all'art. 9 lettera d), e) del presente statuto.

Articolo 21

Per il socio che cessa di far parte comunque della società resta ferma la responsabilità nei confronti della società stessa prevista dall'art. 2536 del C.C.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in materia di recesso, decadenza ed esclusione, opportunamente motivate, devono essere comunicate ai soci interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

La soluzione delle controversie che possono insorgere tra società e soci in ordine ai provvedimenti adottati dagli organi competenti sarà rimessa alla determinazione del Collegio Arbitrale.

Articolo 22

In caso di morte del socio, la quota di partecipazione della società spetta agli eredi o legatari che siano subentrati nella disponibilità dei terreni oggetto degli impegni e posseggano i requisiti richiesti per l'ammissione e si impegnino ad osservare le norme previste dal presente statuto e del regolamento interno. In ogni caso gli eredi o i legatari del socio defunto saranno obbligati a comunicare, in forma scritta, alla società la loro qualità e tutti i dati richiesti per l'ammissione di cui ai precedenti art. 8 e 9 con indicazione del nominativo dell'erede che li rappresenterà in tutti i rapporti con la società. In mancanza, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti. . In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione.

Articolo 23

I soci esclusi, gli eredi o legatari dei soci deceduti per i quali non si verifica la continuazione del rapporto sociale avranno diritto alla liquidazione della quota.

Salvo il diritto di ritenzione spettante dalla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale proprio credito.

La liquidazione della quota non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo.

Il socio receduto o escluso, ovvero gli eredi o i legatari del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota mediante il rimborso della partecipazione interamente liberata.

La liquidazione della quota, al netto delle perdite imputabili a capitale, è effettuata in base al bilancio di esercizio in cui si sono verificate o hanno avuto effetto le cause di scioglimento del singolo rapporto sociale. Il relativo pagamento sarà effettuato dalla Società Cooperativa entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni dall'approvazione del bilancio di esercizio in cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del singolo rapporto sociale ed il relativo valore è devoluto a riserva legale.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 24

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci

cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 19 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Articolo 25

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscriverlo nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al collegio arbitrale.

TITOLO IV

Articolo 26

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 27

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio e di tutti i documenti a corredo prescritti dalle vigenti normative, da compilarsi con criteri di oculata prudenza.

Gli avanzi netti dell'esercizio risultanti dal bilancio saranno così ripartiti

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria art. 2545 quater C.C. qualunque ne sia l'ammontare;

b) ad una eventuale residua quota a remunerazione : i) del capitale sociale effettivamente versato nei limiti stabiliti dall'articolo 2514 comma 1 lettera a cod. civ. e dalle leggi fiscali ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ; ii) ai finanziamenti dei soci di partecipazione e soci sovventori; i ;

c) ad un eventuale aumento gratuito della quota sociale in misura non superiore a quella prevista dalla legge ed entro i termini stabiliti dalla stessa ai fini del mantenimento delle agevolazioni fiscali e comunque nel rispetto delle norme previste dall'art. 7 della Legge 31.01.1992 n. 59;

d) ad una eventuale quota alla riserva straordinaria oppure a scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione o istruzione da stabilirsi dall'Assemblea oppure, quando ne sia da questa delegato, dal Consiglio di Amministrazione;

e) una quota degli avanzi netti annuali deve essere corrisposta a fondi mutualistici per la produzione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla

Legge.

L'Assemblea, in deroga ai punti b), c), e d), può deliberare la destinazione dell'intero residuo attivo al fondo di riserva indivisibile art. 12 legge 904/77, salvo quanto destinato al punto a) ed e). La quota degli avanzi netti che non è stata assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle quote o assegnata ad altre riserve o fondi deve essere destinata a fini mutualistici ai sensi dell'art. 8 dell'ultimo capoverso Legge 31.01.1992 n. 59.

L'Assemblea, in sede di approvazione del Bilancio delibera sulla destinazione del ristorno nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; in ogni caso la ripartizione del ristorno ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. Nella delibera di distribuzione di ristorni ai soci l'Assemblea potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma dell' Art. 2545 – sexies.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli titolari di strumenti finanziari nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Articolo 28

Sono organi della società:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Collegio Sindacale;

A) ASSEMBLEA

Articolo 29

L'Assemblea è costituita dai soci e dai rappresentanti delle persone giuridiche socie e dei rappresentati delle società di persone socie. L'Assemblea è convocata nella sede sociale, o in altro luogo, purchè in Italia, dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso da inviare mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, nonché mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno quindici giorni prima dell'adunanza. L'avviso deve indicare: l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione.

Nell'avviso suddetto dovrà essere indicata la data e l'ora ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione, che potrà essere tenuta, secondo le modalità dell'art. 2639 secondo comma del C.C., anche solo dopo 24 ore dalla data stabilita per la prima convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita solo

quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano intervenuti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio oppure, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale, entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta in forma scritta, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Sindaci o da almeno un decimo dei voti spettanti alla totalità dei soci. In questo ultimo caso se gli Amministratori, o, in sua vece, i Sindaci non provvedono, la convocazione avverrà a norma dell'ultimo comma dell'art. 2367 comma 2 C.C.

L'Assemblea viene convocata nei casi di legge e principalmente per:

- a) l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente;
- b) la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e la eventuale determinazione del loro compenso
- c) la nomina dei Sindaci e la determinazione della loro retribuzione annuale
- d) l'approvazione dei regolamenti previsti dallo Statuto o proposti dal Consiglio di Amministrazione;
- e) autorizzare gli atti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
- f) deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

Articolo 30

L'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione, quando sia rappresentata almeno la maggioranza dei voti di cui dispongono tutti i soci, in seconda convocazione qualunque siano i voti dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati nella adunanza.

Articolo 31

L'Assemblea è altresì convocata dal Presidente, su decisione del Consiglio di Amministrazione o su richiesta scritta del Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei voti spettanti alla totalità dei soci.

L'Assemblea delibera inoltre sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza:

L'Assemblea, in tali casi, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti di tutti i soci, in seconda convocazione qualunque siano i voti dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea in tali casi sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza salvo che sul cambiamento dell'oggetto sociale della società e sullo scioglimento anticipato ove occorrerà il voto favorevole dei tre quinti dei voti di tutti i soci.

Articolo 32

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Le votazioni si svolgono per alzata di mano con il sistema della prova e controprova.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dal Presidente dell'Assemblea. Per l'elezione alle cariche sociali di spettanza dell'Assemblea risulteranno eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. Le votazioni potranno avvenire anche per acclamazione.

Ciascun socio ha diritto a un solo voto.

Per la composizione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea prima della nomina determinerà il numero esatto dei consiglieri da eleggere nei limiti stabiliti dall'articolo 34 di

questo statuto . Le votazioni avranno luogo per liste secondo quanto di seguito indicato.

Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci , nelle quali i candidati devono essere elencati in un numero progressivo .Ogni lista deve indicare il nome del candidato Presidente e degli altri candidati alla carica di consiglieri di amministrazione .

Le liste per essere valide devono riportare un numero complessivo di candidati non inferiore a 4 unità. Nel caso in cui l'Assemblea decida di eleggere un numero di candidati inferiore al massimo consentito, dalle liste verranno automaticamente esclusi i candidati in eccesso, a partire obbligatoriamente da quelli che sono contrassegnati col numero progressivo più alto . Le liste presentate dai soci devono essere presentate per iscritto presso la sede della società almeno tre giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea . Di tutte le liste presentate il Presidente rilascia ricevuta al soggetto presentatore e cura che le medesime siano subito affisse in modo visibile presso la sede sociale .

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità .

Ciascuna lista, per essere considerata valida , dovrà essere sottoscritta da almeno 8 soci cooperatori aventi diritto al voto a norma del presente statuto . Nel numero dei soci sottoscrittori non si considerano i soci candidati alla carica di consigliere i quali non potranno sottoscrivere alcuna lista . Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati , devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano sotto la propria responsabilità , l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità , nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente statuto per le rispettive cariche .

Risulteranno eletti rispettivamente Presidente e consiglieri , coloro che sono iscritti in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati .

Qualora per qualsivoglia motivo non risulti presentata alcuna lista da parte dei soci nei termini sopra indicati , sarà cura del Consiglio di Amministrazione uscente presentare direttamente all'Assemblea dei soci cooperatori una o più liste di consiglieri da eleggere determinate sulla base di una propria deliberazione. Anche in tal caso risulteranno eletti rispettivamente Presidente e consiglieri , coloro che sono iscritti in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati .

Per quanto riguarda la nomina dei componenti il Collegio Sindacale , questi vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci , nelle quali i candidati devono essere elencati in un numero progressivo da uno a cinque. Ogni lista deve indicare il nome del candidato Presidente del Collegio Sindacale , dei due Sindaci Effettivi e dei due Membri Supplenti . Valgono anche per le liste del Collegio Sindacale le stesse regole previste per le liste inerenti il Consiglio di Amministrazione in materia di soci sottoscrittori , validità , presentazione ed elezione alla carica .

Articolo 33

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza da uno dei Vice Presidente designato dall'Assemblea o, in via subordinata, da una persona designata dall'Assemblea. Il Presidente nomina il Segretario dell'Assemblea che può essere anche un non socio.

La nomina del Segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un notaio.

Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 34

Il Consiglio è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici Consiglieri eletti

dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione elegge il Presidente e almeno un Vice Presidente a maggioranza dei voti. Gli amministratori durano in carica tre anni, sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzioni. Gli Amministratori non hanno diritto a retribuzione salvo che questa sia deliberata dall'Assemblea, la quale può stabilire, inoltre che vengano concesse medaglie di presenza, ad essi spetta invece il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle proprie mansioni. Per la redazione dei verbali il Presidente nomina il Segretario che può essere un estraneo al Consiglio stesso.

Articolo 35

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure dietro domanda motivata da almeno i due terzi dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale. La convocazione è fatta a mezzo di lettera telefax o e.mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e nei casi di urgenza a mezzo telegramma o raccomandata a mano in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno due giorni prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

Le votazioni sono palesi salvo che si debba deliberare su questioni personali dei consiglieri e sia per tale motivo richiesto espressamente il voto segreto da almeno un terzo dei consiglieri stessi e le votazioni sono segrete quando ciò venga richiesto da un terzo dei Consiglieri. I Consiglieri e i Sindaci personalmente interessati nelle questioni che si discutono debbono allontanarsi temporaneamente dalla riunione e quindi astenersi dal voto. A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità comporta la reiezione della proposta. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, manca a più di tre sedute consecutive è considerato decaduto.

Articolo 36

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli ai sensi dell'art. 2386 del C.C. con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ove presente.

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386, comma 1 del codice civile purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori e comunque da amministratori nominati dall'Assemblea.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina

Se viene a cessare il Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero consiglio di Amministrazione dovrà ritenersi automaticamente decaduto; in tal caso l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale

Se viene meno la maggioranza degli amministratori quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea al fine di provvedere alla sostituzione dei mancanti

Gli Amministratori, così nominati, cessano il mandato insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se viene a mancare l'intero Consiglio di Amministrazione spetta al Presidente del Collegio Sindacale di convocare l'Assemblea per il ripristino del Consiglio di Amministrazione o in mancanza del Collegio Sindacale dal 10% (dieci per cento) dei soci.

Articolo 37.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso delibera su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che, comunque, rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che, in base allo statuto e

per legge, sono di esclusiva competenza dell'Assemblea. Spetta pertanto al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci, la Nota Integrativa di cui all'art. n. 2427 del Codice Civile renda Relazione sulla gestione in base all'art. 2428 del Codice Civile, deve indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale, vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alla ipoteche legali comprese ogni e qualsiasi operazione presso Istituti di Credito Pubblici e Privati, di utilizzare ed estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione bancaria compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui; concedere tutte le garanzie, anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare quietanze, crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere. Concorrere a gare di appalto per opere e servizi inerenti l'attività societaria e stipulare relativi contratti;
- e) conferire procure ad negotia;
- f) assumere, fissando le mansioni e le retribuzioni, il personale della società e, se del caso, applicare i provvedimenti disciplinari previsti dal contratto;
- g) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

Articolo 38

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente la società in tutti gli affari, pratiche e vertenze di ogni genere presso qualsiasi autorità, Ente o persona, con facoltà di transigere e conciliare anche in materia di imposte e tasse, di rilasciare quietanza liberatoria anche a Enti Pubblici e di provvedere a quanto occorra per la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente può delegare i propri poteri ad uno dei Vice-Presidente o ad altro Consigliere facendone menzione nel libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente potrà delegare la firma sociale ad altro Consigliere oppure ad altri con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 39

La Cooperativa può nominare un direttore. Egli è nominato dal Consiglio di Amministrazione con le funzioni e le responsabilità di cui all'art. 2396 del C.C. e partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Articolo 40

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, da un Vice-Presidente e da un Consigliere. Il Comitato è investito di poteri anche deliberativi ad essi delegati dal Consiglio nei limiti dell'art. 2381 del C.C.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo vengono trascritte in apposito libro da tenersi a norma dell'art. 2421 comma 1° n. 6 e comunicate al Consiglio di Amministrazione nella riunione successiva. Il Consiglio, inoltre, può istituire comitati o commissioni chiamando a farne parte anche elementi tecnici non soci, stabilendone la composizione, le attribuzioni e gli eventuali compensi.

C) COLLEGIO SINDACALE

Articolo 41

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., la società è controllata da un collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso e designa altresì il Presidente. I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Articolo 42

Il collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esercita, inoltre, anche il controllo contabile qualora la cooperativa non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato. In questo caso, il collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. I Sindaci hanno tutti i doveri e compiti stabiliti nella legge.

I Sindaci che non assistano, senza giustificato motivo, alle Assemblee, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione, oppure non partecipano, sempre durante l'esercizio sociale, a due riunioni del Collegio Sindacale, decadono dall'ufficio secondo quanto disposto dagli articoli 2404 e 2405 del C.C.

Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi processo verbale che, sottoscritto dagli intervenuti, viene trascritto nel libro previsto dal quinto capoverso dell'art. 2421 del C.C.

Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Articolo 43

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, nonché quelle aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del P.M., sono sottoposte al procedimento di conciliazione previsto e disciplinato dallo Statuto Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della camera di Commercio di Grosseto.

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, tutte le suddette controversie saranno devolute all'esclusiva cognizione di un collegio arbitrale.

Il collegio sarà nominato dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di Commercio di Grosseto sempre secondo le previsioni dello Statuto Regolamento della stessa.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente clausola, l'arbitrato si svolgerà secondo lo Statuto – Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di Commercio di Grosseto.

Il Collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto con lodo impugnabile, fatta eccezione per il caso in cui gli arbitri abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto dell'arbitrato sia costituito dalla validità delle delibere assembleari

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 44

La società si intende sciolta di diritto nei casi previsti dal Codice Civile.

L'Assemblea straordinaria può deliberare l'anticipato scioglimento della società e con la maggioranza prevista dall'art. 31 del presente statuto.

Articolo 45

In qualunque caso di scioglimento della società, l'Assemblea che adotta il provvedimento nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. Il patrimonio netto risultante dal bilancio di liquidazione previo rimborso ai soci del capitale sociale versato,, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della citata Legge n. 59 del 31.01.92. Nel caso di scioglimento della cooperativa le quote dei soci sovventori e di partecipazione cooperativa, hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. La riduzione del Capitale Sociale in conseguenza di perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle quote se non per la perdita che eccede il valore nominale della quota .

Per la determinazione di tali scopi saranno osservate le disposizioni legislative riguardanti le cooperative rette con i principi della mutualità agli effetti tributari.

Articolo 46

La Cooperativa potrà partecipare ad altri Consorzi di Cooperative ed a organismi federativi e associativi la cui azione possa tornare utile alla Cooperativa stessa ed ai propri soci.

La Cooperativa potrà assumere partecipazioni ed interessenze con imprese aventi scopi finalità analoghe.

Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare in merito e compiere tutti gli atti necessari e pertinenti.

Articolo 47

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società sarà disciplinato da un regolamento interno compilato dal Consiglio di Amministrazione che avrà immediata efficacia e che dovrà essere sottoposto all'approvazione della prima assemblea.

Articolo 48

Per quanto non previsto e regolato dal presente statuto, valgono le norme del codice civile in materia di società cooperative e per quanto ivi non previsto si applicano in quanto compatibili le norme sulle società a responsabilità limitata le disposizioni legislative sulle Società Cooperative a responsabilità limitata.